CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

r.g. V.G. n. 51671/2026

Il Consigliere designato, dott.ssa [redacted],

letto il ricorso depositato il 27.07.2026 con cui [redacted], società unipersonale, C.F. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno [redacted], ha domandato, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24.3.2001, n. 89 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al giudice dell'esecuzione;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001 e la proponibilità della domanda nonostante la pendenza del procedimento presupposto sospeso alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018 ;

osservato che, ai sensi dell'art. 2, co. 2-*bis*, della legge n. 89/2001, "*Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni…*";

ritenuto che, il giudizio presupposto di cui si lamenta la irragionevole durata è costituito dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 1329/2007 promossa da [redacted], quale mandataria di [redacted], nei confronti della debitrice [redacted], nel corso della quale [redacted] cedeva il credito a [redacted] con contratto del 9 marzo 2012, pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 38 del 29 marzo 2012, che da ultimo lo cedeva ad [redacted] con contratto di cessione pro soluto del 3 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 154 del 30

dicembre 2021, che si costituiva nel fascicolo in surroga della cedente il 2 marzo 2022;

rilevato che la odierna ricorrente sulla base degli elementi documentali forniti (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2021 con menzione espressa della clausola di trasferimento in base alla quale la cessionaria ha acquistato un portafoglio di crediti comprensivo del capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro ivi compresi quindi gli indennizzi spettanti a norma della L. n. 8972001) deve ritenersi legittimata attivamente ad agire sia *iure cessionis* per il pregiudizio subito dalla dante causa [redacted] a fa data dalla sua costituzione in giudizio avvenuta in data 8/1/2013 sino all' atto di cessione pro-soluto in favore di [redacted] del 3/12/2021, oltre che per il pregiudizio non patrimoniale subito dalla originaria creditrice procedente dante causa di [redacted] per l' eccessiva durata del giudizio esecutivo dalla notifica dell' atto di pignoramento immobiliare (30/10/2007) sino al provvedimento di sospensione del 29/2/2012, in quanto entrato a far parte del suo patrimonio alla data dell' acquisto del credito da parte di [redacted] , che *iure proprio* a far data dalla costituzione in surroga di [redacted] del 2/3/2022 sino alla proposizione del presente ricorso ;

rilevato invero che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. Sez. 3, 10/02/2023, n. 4277);

ritenuto altresì che in conformità del pacifico orientamento dei giudici di legittimità sia pure espresso in riferimento alla insinuazione del creditore cedente nel passivo fallimentare ma applicabile a tutti i processi presupposti, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare sono equiparabili agli eredi dovendo applicarsi alla cessione i principi generali in materia successoria di talchè hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio. (Cass. Sez. 2, 21/03/2019, n. 8053 e Cass. n. 17685/2021 per la necessaria partecipazione dell' erede e decorrenza del diritto all' indennizzo iure proprio e iure successionis dal momento della sua costituzione nel giudizio presupposto civile o amministrativo di cui lamenti l' eccessiva e chieda di conseguire, "pro quota" e difettando diversamente un possibile nocumento dalla eccessiva durata dello stesso, v. Cass. Sez. 6, 21/06/2021, n. 17685);

rilevato tuttavia che dalle allegazioni svolte nel ricorso comprovate dalla pertinente documentazione processuale si evince che sin dal 29/2/2012 ovvero anteriormente alla costituzione in giudizio di [redacted] dell' 8/1/2013 , la procedura era stata sospesa per 24 mesi stante la pendenza del giudizio pregiudicante di revocazione (sospensione confermata con provvedimento emesso all' udienza del 13/5/2014 stante la perdurante causa della sospensione) , che il ricorso in riassunzione proposto dalla mandataria di [redacted] il 29/10/2014 in forza della emissione della sentenza emessa nel giudizio pregiudicante era disatteso con provvedimento del 14/12/2015 e che dalle consultazioni presso la cancelleria del 6/11/2025 la stessa risulta ancora sospesa;

ritenuto che a norma dell' art. 2 comma 2 quater L. n. 89/2001 ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello

intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l' impugnazione e la proposizione della stessa ;

ritenuto che secondo l' orientamento dei giudici di legittimità va escluso dalla durata del processo esecutivo il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 624 c.p.c., atteso, da un lato, che l'ampiezza della formula dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, include nella sua previsione, oltre a quella regolata dall'art. 295 c.p.c., anche tale ipotesi di sospensione (Cass. Sez. 6, 07/03/2017);

ritenuto che in considerazione di quanto osservato l' unica domanda accoglibile è quella relativa al diritto all' indennizzo iure cessionis della ricorrente per il pregiudizio patrimoniale subito dalla dante causa di [redacted] per l' eccessiva durata della procedura esecutiva per il segmento temporale compreso tra la notifica del pignoramento immobiliare (30/10/2007) e il provvedimento di sospensione (29/2/2012) avendo [redacted] alla data della cessione in favore di [redacted] già maturato il diritto di azionare la domanda di indennizzo per equa riparazione per il pregiudizio non patrimoniale subito dalla dante causa a far data dalla notifica del pignoramento immobiliare perfezionata il 30/10/2007 e sino al provvedimento di sospensione ;

ritenuto quindi che detratta dalla durata di tale segmento processuale (anni 4 e mesi 1) anni 3 previsti quale durata ragionevole della procedura esecutiva , risulta la violazione del termine di durata di 1 anno ;

considerato che, alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio, e che ai sensi dell'art 2-bis, comma 1, Legge n. 89/2001 s.m.i. "*la somma spettante a titolo di indennizzo deve essere determinata nella misura di € 400,00 per anno*…"e che, ai sensi dell'art 2-bis, comma 2, Legge n. 89/2001 e s.m.i. "*L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti*"; pertanto, alla ricorrente va riconosciuto un indennizzo di euro 400,00 , oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso al pagamento;

ritenuto per contro che per quanto attiene alle altre domande che a far data dalla costituzione in giudizio di [redacted] e sino al primo provvedimento di sospensione generica confermato dai provvedimenti successivi non risulta superato il termine di durata ragionevole di 3 anni con conseguente insussistenza della violazione della durata ragionevole ex art. 2 comma 2 bis L. n. 89/2001 sia per la domanda di indennizzo iure cessionis relativa al segmento processuale compreso tra l' 8/1/2013 e il 3/12/2021 (atto di acquisto del credito in favore di[redacted]) che per quella iure proprio per il periodo successivo alla costituzione della medesima nella procedura esecutiva ;

considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione della Giustizia e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 10.3.2014, n. 55 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, come modificato dal d.m. 13.08.2022, n. 147, contenuta nei minimi in ragione della particolare semplicità del procedimento;

P.T.M.

ingiunge al MINISTERO della GIUSTIZIA di pagare, senza dilazione, alla ricorrente la somma di € 400,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al pagamento, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 237,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dell'[redacted] antistatario ;

autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n° 89/01;

avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione *ex* art. 5-*ter* della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

SI COMUNICHI.

Roma, 9/09/ 2026

La Consigliera designata

[redacted]